

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1371**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MARTINAT, MATTEOLI, ALLEGRINI,  
AUGELLO, BALBONI, BALDASSARI, BATTAGLIA Antonio,  
BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO,  
COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS,  
DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO,  
MANTICA, MANTOVANO, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI,  
NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO,  
SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALDITARA,  
VALENTINO e VIESPOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2007**

---

**Delega al Governo per l’emanazione di norme a tutela  
delle lavoratrici madri**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone, già presentato nelle precedenti legislature, reca una delega al Governo per l'emanazione di norme a tutela delle lavoratrici madri.

Esso si inquadra nell'ambito dei temi riguardanti la famiglia, di cui Alleanza Nazionale si è sempre occupata, ad esempio con la legge quadro sulla famiglia che la nostra parte politica aveva presentato fin dal luglio del 1990.

Già in quella sede si volle sottolineare l'evoluzione della famiglia, sia in Italia che in Europa, ed il ruolo che essa svolge all'interno della società.

L'incremento dell'attività lavorativa femminile rappresenta uno dei fenomeni che ha influito con maggiore rilevanza sulla struttura tradizionale della famiglia, e cioè sui ruoli che tradizionalmente svolgono al suo interno i componenti del nucleo familiare.

L'affermazione della donna nel mondo del lavoro, se da un lato le ha finalmente riconosciuto la posizione di parità che in una società dei consumi, superata una struttura patriarcale, non le poteva più essere negata, dall'altro lato - se ne deve dare atto - richiede alla donna sforzi e sacrifici assai maggiori di quelli cui «il sesso forte» deve fare fronte.

Sebbene la famiglia abbia attraversato un periodo di crisi tuttavia, è dimostrato come essa rappresenti sempre il nucleo centrale della società; in tale contesto, l'evoluzione ha imposto alla donna un grande impegno con uno sforzo che è rappresentato per la maggior parte dal doppio ruolo sul piano del lavoro e - contemporaneamente - su quello del nucleo familiare.

Sotto questo profilo, il momento della maternità è sicuramente un punto centrale sia

nella vita della famiglia, che in quello della donna stessa.

L'esigenza, quindi, di un adeguamento della legislazione sociale, si impone ancora una volta. Il tema è stato affrontato più volte anche in Parlamento e nella XIII legislatura si è arrivati all'approvazione della legge 8 marzo 2000, n. 53; il dibattito rimane comunque aperto ed i problemi attendono delle soluzioni più consistenti.

Infatti, pur prendendo atto di tale impegno, riteniamo, però, che le soluzioni proposte non siano ancora sufficienti e che il ruolo della maternità, cioè la presenza della mamma, non possa essere sostituito dall'accoglienza dei bambini negli asili nido.

In altre parole, in particolare il primo triennio di vita del bambino, va più fortemente tutelato e garantito.

Negli asili nido, infatti, vi sono bimbi (sarebbe meglio dire, neonati) in età sempre più tenera: spesso non hanno ancora raggiunto il primo anno di età, e già sono staccati dalla madre che, dovendo rientrare al lavoro, non può far altro che rivolgersi all'asilo nido.

Il nostro disegno di legge muove da presupposti completamente diversi, in quanto riteniamo che sia assolutamente preferibile consentire alla madre lavoratrice di poter seguire il suo bambino nei primi tre anni di vita.

In particolare si propone di dare alla donna che lavora la possibilità di chiedere un triennio di aspettativa, durante il quale le viene corrisposto l'80 per cento dello stipendio a carico dello Stato. In tal modo possiamo ottenere un doppio risultato: la madre lavoratrice può seguire da vicino il proprio figlio, senza sradicarlo dalla famiglia in età così precoce; dall'altro sul datore di lavoro

non graverebbero economicamente le «maternità» delle proprie dipendenti.

Riteniamo preferibile lo strumento della delega al Governo in quanto non ci sfugge la complessità del problema, che esige un ampio intervento di coordinamento specie nella considerazione di una migliore redistribuzione della spesa pubblica: infatti la spesa attualmente sostenuta dallo Stato nella gestione degli asili nido, peraltro destinata ad aumentare - se è vero che si vogliono aumentare gli asili nido - non sarebbe assoluta-

mente superiore a quella che si vuole corrispondere alle lavoratrici madri.

Si propone, cioè, di destinare il pubblico danaro, oggi speso per tali strutture, alle mamme che potranno seguire da vicino i primissimi anni di crescita dei figli.

Affidiamo quindi alla sensibilità degli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge che, attraverso una migliore redistribuzione delle risorse, cerca di alleviare i compiti richiesti alla donna per il suo nuovo ruolo sociale, senza soffocare quello più naturale di madre di famiglia.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che le lavoratrici madri, dipendenti del settore pubblico e privato, usufruiscano di un periodo di aspettativa per maternità nel primo triennio di vita del bambino;

*b)* stabilire le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di aspettativa ai fini di cui alla lettera *a)*;

*c)* prevedere che alle lavoratrici madri nel triennio di aspettativa per maternità venga corrisposta una somma pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione, a carico dello Stato;

*d)* prevedere un incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a copertura dell'indennità di aspettativa e delle quote di contributi in favore delle lavoratrici madri;

*e)* prevedere per le lavoratrici madri che il triennio di aspettativa sia coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, a carico dello Stato;

*f)* prevedere che il triennio di aspettativa per maternità non debba computarsi per il calcolo degli scatti di anzianità;

*g)* prevedere l'aspettativa per maternità nel caso di bambini adottati nei primi tre anni di vita.